

Via G. Bovini 41 – 48123 Ravenna - Tel 0544 465497 333/1182307

Il Decreto legge del 04/05/2023 ha apportato **nuove modifiche al D.lgs. 81/08** prevedendo **nuovi obblighi** per: datore di lavoro, medico competente e lavoratore autonomo.

Il 3 luglio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 85 di conversione in legge con modificazioni del “Decreto Lavoro” n. 48/2023, che **introduce interventi in materia di rafforzamento delle regole di tutela contro gli infortuni, della sicurezza e del sistema dei controlli ispettivi.**

**Quali sono gli articoli del d.lgs. 81/2008 modificati?**

Le **modifiche** apportate con il decreto lavoro al D.Lgs. 81/08 **riguardano i seguenti articoli:**

- **Art. 18:** “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”
- **Art. 21:** “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi”
- **Art. 25:** “Obblighi del medico competente”
- **Art. 37:** su “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
- **Art. 71:** “Obblighi del datore di lavoro”
- **Art. 72:** “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”
- **Art. 73:** “Informazione, formazione e addestramento”
- **Art. 87:** “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”
- 

**Quali sono le principali novità del Decreto Lavoro n. 48/2023?**

Le **principali novità del Decreto Lavoro riguardano:**

- Per le sedi delle **istituzioni scolastiche**, il **documento di valutazione dei rischi deve essere integrato con la programmazione degli interventi** necessari a prevenire i rischi “strutturali” al limite delle risorse disponibili. Resta l’obbligo del dirigente che se, sulla base della valutazione svolta, rileva la sussistenza di un pericolo grave e immediato, può interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione.
- Il **medico competente chiede la precedente cartella sanitaria** al nuovo dipendente in fase di **visita medica preventiva o in fase preassuntiva.**
- Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori possono dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti anche avendo conseguito la laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4.

**Cosa cambia per la sicurezza sul lavoro?**

- **Inserita una disposizione sulla valutazione dei rischi in ambito scolastico:** “Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della

Via G. Bovini 41 – 48123 Ravenna - Tel 0544 465497 333/1182307

*valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili“*

- **Medico Competente:**

**Obbligo per i datori di lavoro e dirigenti di nominare il Medico Competente** per la sorveglianza sanitaria, oltre per i casi previsti dal Testo Unico Sicurezza anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.

Per il Medico Competente **si aggiungono i seguenti obblighi:**

in occasione della visita medica preventiva o in fase preassuntiva, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento

**in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il Medico Competente comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38.

- **Obbligo di utilizzare idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni del Titolo IV** sui cantieri viene esteso ai soggetti dell'art. 21 del Testo Unico sulla sicurezza (lavoratori autonomi, componenti dell'impresa familiare, artigiani, piccoli commercianti, ecc.).
- Viene **introdotta una propria formazione e addestramento specifico a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature previste all'articolo 71 co. 7** che richiedono conoscenze particolari. Di conseguenza, viene inserita la sanzione per la violazione di tale obbligo.
- **Modificati gli obblighi del noleggiatore e concedente in uso di attrezzature di lavoro senza operatore:** chiunque noleggi o conceda in uso, al momento della cessione, deve ora acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio dell'attrezzatura, un'autocertificazione del soggetto che prende a noleggio che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati.
- Viene aggiunta una disposizione che consente l'accesso alla professione di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in cantiere anche ai laureati in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
- orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva;
- poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive.

**Modifiche al D.Lgs. 81/2008 e sm.i.**  
**in colore rosso le modifiche apportate in sede di conversione**

Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 / Decreto Lavoro 2023	Conversione in Legge 3 luglio 2023 n. 85 con modificazioni (DL 48/2023)
Art. 14. (Modifiche al D.Lgs. 81/08, n. 81)	Art. 14. (Modifiche al D.Lgs. 81/08, n. 81)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.»;	a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.»;  <b>a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:</b>  <b>«3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili»;</b>
b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;	b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;
c) all'articolo 25, comma 1:  1) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di	c) all'articolo 25, comma 1:  1) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: e-bis) in occasione della <b>visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41</b> , richiede al lavoratore <b>di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio</b> rilasciata alla

<p>idoneita';»</p> <p>2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;</p>	<p><b>risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento».</b></p> <p>2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;</p>
<p>d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:</p> <p>“b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”;</p>	<p>d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:</p> <p>“b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”;</p>
<p>e) all’articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente:</p> <p>“12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.”;</p>	<p>e) all’articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente:</p> <p>“12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.”;</p>
<p>f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.";</p>	<p>f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.";</p>

Via G. Bovini 41 – 48123 Ravenna - Tel 0544 465497 333/1182307

<p>g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.";</p>	<p>g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.";</p>
<p>h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: "e dell'articolo 73, comma 4-bis".</p>	<p>h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: "e dell'articolo 73, comma 4-bis".</p> <p>h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,» sono inserite le seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,».</p>

Ravenna, 23 luglio 2023

S&L srl  
Dott. Mario Padroni  
*Mario Padroni*